

N.	4
----	---

 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI  
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  
DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONE PER EMERGENZA COVID-19.

L'anno	2020	il giorno	31	del mese	luglio	alle ore	18.00
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	BELLOMO GIOVANNI	X	<b>X giust.</b>
2	A	MORA ANDREA		
3	C	TORTI EMANUELE	X	
4	C	QUAGGIO MAURO	X	
5	A	TORRIGLIA LUCA	X	
6	C	NAVAZZA LUIGI	X	
7	C	MAZZUCCO GIANCARLO	X	
8	C	ANASTASI INES	X	
9	C	CHIABRERA ANGELO ANTONIO	X	
10	C	MUFFA MARCELLA	X	
11	C	TEDESCO ANNALISA	X	
			<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Carlo Carrera

Il Sig. Giovanni Bellomo - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

## Delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 31/07/2020

*La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità pubblica, osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di n.1 metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).*

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consigliere Muffa chiede chiarimenti sulle agevolazioni COVID-19.

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province ed i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che ha disposto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Considerato che l'art.1, comma 779 della L.160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art.1, comma 169 della L. 296/2006 e all'art.172, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n.295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020 e al 31 luglio 2020 dal D.L.18/2020, convertito in L. 27/2020;

Visto l'art. 138 del D.L.34/2020, che ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come prorogato al 31 luglio 2020 dal sopracitato DL. 18/2020, convertito in L. 27/2020;

Considerato che, entro tale termine del 31 luglio 2020, i Comuni potranno provvedere all'approvazione delle aliquote, delle detrazioni e delle riduzioni IMU, così come del relativo regolamento comunale, anche in rettifica di eventuali atti approvati in precedenza;

Considerato che la mancata approvazione delle aliquote IMU 2020 non incide sulle modalità di versamento dell'imposta dovuta in acconto al 16 giugno 2020, ove si consideri che l'art.1, comma 762 della L.160/2019 ha previsto espressamente che «il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019»;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4.00 per mille per le abitazioni principali categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011;
- 2) aliquota 10.1 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- 3) aliquota 10.1 per mille per le aree edificabili;
- 4) aliquota 10.1 per mille per terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti;
- 5) aliquota 10.1 per mille per tutti gli altri fabbricati

Visto che con medesima delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 0.8 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze, così definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011;
- 2) aliquota 0.8 per mille per i fabbricati strumentali all'attività agricola;
- 3) aliquota 0.8 per mille per le aree edificabili;
- 4) aliquota 0.8 per mille per tutti gli altri fabbricati;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno

sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4,8 per mille;
2. fabbricati rurali: aliquota pari al 0,8 per mille;
3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,6 per mille;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,9 per mille;
5. terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
6. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,9 per mille

Ritenuto, inoltre, che la presente deliberazione risulti necessaria al fine di confermare che il versamento dell'acconto IMU 2020 dovrà essere effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 762 della L.160/2019;

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governati vi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

Considerato che:

- l'art.1, comma 762, della legge n.160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art.1, comma 777, lett.b), della legge n.160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per

situazioni particolari»;

- l'art.1, comma 775, della legge n.160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;
- l'art.52, del d.lgs.n.446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art.107, comma 2, del d.l.n.18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art.138, del DL. n.34 del 2020, ha abrogato l'art.1, comma 779, della legge n.160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente;
- l'art.53, comma 16, della L. n.388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il comunicato IFEL in data 21 maggio 2020 con il quale si forniscono specifiche indicazioni applicative in merito alla portata di detta disposizione, dando la possibilità ai comuni di prevedere un differimento selettivo, su istanza motivata, del termine di versamento della prima rata IMU esclusivamente a favore dei contribuenti interessati da difficoltà economiche a causa dell'attuale situazione emergenziale;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n.5 dell' 8 giugno 2020 che ribadisce la facoltà dei Comuni di "disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento" e con riferimento alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano successivamente di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, precisa che "ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le considerazioni innanzi riportate";

Considerato che la predetta risoluzione stabilisce che il differimento non riguarda il versamento delle somme dovute a titolo di quota statale sugli immobili di categoria D, nei limiti del 7,6 per mille;

Ritenuto che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art.1, comma 775, della legge n.160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 16 dicembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 agosto 2020, con autocertificazione;
- la presente deliberazione, in forza delle norme soprarichiamate, ha natura

regolamentare e per tanto necessita del parere dell'Organo di Revisione, per quanto disposto dall'art.239, comma1, lett.b), punto7, del D.Lgs .n.267 del 2000;

Preso atto del termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 stabilito dalle vigenti disposizioni legislative;

Ritenuto, pertanto, di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 16 dicembre 2020, a seguito di presentazione di istanza motivata entro il 31 agosto 2020, corredata da idonea documentazione comprovante la momentanea difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria, dando atto che per i versamenti oltre il termine di legge senza presentazione di preventiva istanza motivata saranno applicati le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, che verrà approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 2000 (PG. 3086 del 20/07/2020);

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.Lgs 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (Chiabrera, Muffa, Tedesco), espressi nei modi voluti dalla legge

### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
  1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative  
pertinenze: aliquota pari al 4,8 per mille;
  2. fabbricati rurali: aliquota pari al 0,8 per mille;

3. fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari al 10,6 per mille;
4. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,9 per mille;
5. terreni agricoli: aliquota pari al 10,1 per mille;
6. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,9 per mille

3. di confermare che il versamento dell'acconto IMU 2020 dovrà essere effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto versato nell'anno 2019 a titolo di IMU e TASI, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 762 L.160/2019;
4. di disporre, in attuazione dell'art.1, comma 775, della L.160/2019, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 dicembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche derivanti da cause correlate all'emergenza epidemiologica, da attestarsi entro il 31 agosto 2020, a pena di decadenza dal beneficio, con propria autocertificazione corredata da idonea documentazione;
5. di ritenere che l'esame dell'istanza del contribuente debba avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo e che in caso di accoglimento si applichi il silenzio-assenso;
6. di prevedere che, nel solo caso di rigetto dell'istanza di cui al punto precedente, ne venga data comunicazione al contribuente consentendo allo stesso il versamento tardivo con applicazione del ravvedimento operoso, come disciplinato dalla Legge;
7. di specificare che, in ogni caso, le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano al versamento della quota-STATO (relativa ai fabbricati accatastati in categoria D) che dovrà essere regolarizzata in ogni caso entro le scadenze previste dalla Legge, quindi entro il 16 giugno 2020;
8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**SUCCESSIVAMENTE**, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3. (Chiabrera, Muffa, Tedesco), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza.



*Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:*

**“APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”**

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Luglio 2020 il Revisore Unico del Comune di San Giorgio di Lomellina (PV), Dott. Claudio Frasson, nominato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 12/12/17

- o Visto l'art. 239, commi 1, lettera b) e 1-bis, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- o Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio di Lomellina (PV) di Luglio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”;
- o Preso atto dei pareri espressi dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 e s.m.i.;
- o Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL e successivi aggiornamenti;

**ESPRIME**

Il proprio **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio di Lomellina (PV) di Luglio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19”.

San Giorgio di Lomellina, 20/07/2020

Comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA	
21 LUG 2020	
Prot. n.	3086
Cat. 2	Classe M

Il Revisore Unico dei Conti



**COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA**

**PARERE**

**Allegato alla delibera C.C. n. 4 del 31/07/2020**

Proposta di deliberazione relativa a:

**APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2020, DEFINIZIONE SCADENZE E RIDUZIONE PER EMERGENZA COVID-19.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 22/07/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Dott. Carlo Carrera)**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 22/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to (Dott. Carlo Carrera)**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
F.to Giovanni Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Carlo Carrera

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 18 AGO 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Carlo Carrera

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4  
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Carlo Carrera

---

---

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 18 AGO 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Carlo Carrera

---